

**Certificazione della effettiva perdita di gettito connessa all'esenzione, per l'anno 2021, dal versamento dell'IMU a favore delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione é stata sospesa**

*(Art. 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 recante "Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità" in GU n.259 del 29-10-2021)*

**Ente: REGGIO NELL'EMILIA (RE)**

**Codice Ente: 2080680330**

**Certificazione anno: 2023 relativa all'anno 2021**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE

Considerato che l'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 e che la stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

considerato, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 4-ter stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima (o unica) rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021 e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità di attuazione di tale rimborso;

visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15 ottobre 2021, con il quale è stato disposto a favore dei comuni ivi elencati un ristoro a titolo di acconto per la perdita di gettito conseguente alle disposizioni sopra richiamate;

visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che, sulla base:

- delle specifiche istanze di rimborso presentate al comune, nelle quali sono stati dichiarati dai citati soggetti gli elementi che danno diritto al rimborso della prima (o unica) rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021, come indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021;
- delle dichiarazioni IMU per l'anno 2021 presentate al comune, nelle quali i medesimi soggetti hanno attestato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo del rimborso, secondo le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021;
- in ogni caso, dei dati e delle informazioni che si è potuto estrarre ad oggi dal software di gestione dell'IMU,

il numero degli immobili (u.i.) esenti è 120

la base imponibile esente ammonta a € 4.294.847,92

l'importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi accertati dal comune a favore degli aventi diritto per l'esenzione di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4-ter ammonta ad € 33,183

acconto ricevuto con il decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 € 447.199,33

conguaglio a DEBITO del comune € € 414.016,44

**SERVIZIO ENTRATE  
IL DIRIGENTE**